

## SENT. 148/2019

		JLIVI. 140/2019	
	REPUBBLICA I	TALIANA	
		DLO ITALIANO	
		I CONTI	
05710115 050			
		NALE CENTRALE D'APPELLO	
composta dai ma	agistrati		
Luciano	CALAMARO	Presidente	
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore	
Maria Teresa	D'URSO	Consigliere	
Roberto	RIZZI	Consigliere	
llaria	CHESTA	Primo Referendario	
	SENTEN	ZA	
nel giudizio sull'	appello iscritto al n. 5	i3518 del registro di segreteria,	
proposto da:			
- Ministero	o della Difesa, Direzio	one generale della Previdenza	
e della Le	eva, rappresentato e c	lifeso dal Direttore Generale pro	
tempore,	con sede legale in f	Roma, al Viale dell'Esercito, n.	
186,	<u> </u>		
100,		24.0	
	COI	ntro	
- G.S., rapp	oresentato e difeso dall'a	avvocato Michele Martinelli, con il	
quale ha e	letto domicilio presso il	suo studio in Alghero alla Via don	
Giovanni N	Minzoni, n. 25,		
	e nei conf	ronti di	
- Istituto N	azionale della Previd	<del>lenza Sociale - INPS, con sede</del>	

in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale	
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,	
congiuntamente o disgiuntamente, dagli avvocati Emanuela	
Capannolo, Clementina Pulli, Manuela Massa, Nicola Valente e	
Luigi Caliulo, con i quali elegge domicilio in Roma Via Cesare	
Beccarla n.29,	
avverso	
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, n.	
71/2017, pubblicata il 5 giungo 2017.	
Visti gli atti del giudizio.	
Data per letta, all'udienza pubblica del 2 aprile 2019, la relazione del	
Consigliere designato, uditi la dott.ssa Stella Minetola per il Ministero	
della Difesa e l'avv. Patrizia Ciacci, per delega, in favore dell'INPS.	
FATTO	
Con la sentenza in epigrafe, il giudice unico presso la Sezione	
giurisdizionale regionale della Sardegna ha accolto il ricorso proposto	
dal sig. S. G., sott'ufficiale in forza alla Marina Militare, per il	
riconoscimento, ai fini pensionistici ed ai sensi dell'art. 13, comma 8,	
della legge n. 257/1992, dei periodi di lavoro prestati con esposizione	
ultradecennale all'amianto.	
Avverso tale decisione ha interposto appello il Ministero della Difesa,	
sulla base del seguente motivo:	
- "violazione e falsa applicazione art. 13, comma 8, legge 27	
marzo 1992, n. 257, come modificato dal 5 giugno 1993, n. 169,	
convertito dalla legge 4 agosto 1993, n. 27; art. 47, comma 3,	

d.l. 30 settembre 2003, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 3, comma 132, legge 24 dicembre 2003, n. 350; decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2004 (artt. 2 e 4); art. 1489, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66/2010. Carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c." Secondo il dicastero appellante, il beneficio della rivalutazione del periodo lavorativo con esposizione all'amianto del lavoratore sarebbe configurabile solo nei confronti dei soggetti ancora "attivi nel campo del lavoro che producono istanze di riconoscimento ai fini di prestazioni pensionistiche che, pertanto, non sono ancora usufruite". Ne discenderebbe per il caso di specie l'inammissibilità della domanda, in quanto proposta dopo il collocamento in quiescenza del militare. Nel merito, pur non contestando l'esposizione del G. all'amianto per un arco temporale pari a 17 anni, 11 mesi e 2 giorni (dal 20 dicembre 1981 al 22 dicembre 1999), il dicastero appellante ha, tuttavia, contestato il riconoscimento del coefficiente di rivalutazione dell'1,5 anziché dell'1,25, giacché il G. era appartenente alle Forze Armate e, pertanto, non soggetto all'assicurazione generale INAIL. L'applicazione del corretto coefficiente rivalutazione dell'1,25 avrebbe. determinato, secondo l'appellante, la carenza di interesse ad agire dell'interessato, che in quanto già beneficiario di una

maggiorazione dell'assegno pensionistico <i>"per i periodi di</i>	
imbarco", non potendo cumulare tale maggiorazione con altro	
tipo di indennità o beneficio economico, non avrebbe	
conseguentemente avuto interesse a vedersi riconosciuto il	
coefficiente dell'1,25 giacché inferiore all'indennità d'imbarco.	
Il Ministero della Difesa ha concluso con domanda che il ricorso	
inizialmente proposto dinanzi al giudice di prime cure sia dichiarato	
inammissibile e, nel merito, con la richiesta che la sentenza impugnata	
venga riformata nella parte in cui ha disposto l'accoglimento della	
domanda, con l'applicazione del coefficiente di rivalutazione dell'1,5,	
anziché dell'1,25.	
Si è costituito l'Istituto previdenziale per aderire "alle eccezioni e	
deduzioni tutte dell'appellante Ministero della Difesa", e per chiederne	
l'accoglimento.	
In udienza, le parti si sono riportate agli scritti in atti, insistendo per	
l'accoglimento.	
Considerato in	
DIRITTO	
I. Con l'unico, articolato motivo di gravame, il Ministero della Difesa	
lamenta la violazione e l'erronea applicazione operata dal giudice di	
prime cure della disciplina previdenziale posta a favore dei lavoratori	
esposti all'amianto.	
II. L'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituto	
dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993 n. 271, prevedeva che	
"per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo	

superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto	
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti	
dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini	
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".	
L'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, precisava che	
"le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'I.N.A.I.L. sulla	
base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro	
e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore	
della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici	
previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo	
1992, n. 257, e successive modificazioni".	
L'art. 47, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (pubblicato nella G.U. del	
2.10.2003 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre	
2003, n. 326) prevedeva: a) la riduzione, a decorrere dal 01.10.2003,	
del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 13, comma 8, della suddetta	
legge n. 257/1992, da 1,5 a 1,25, disponendo l'applicabilità del	
detto coefficiente ai soli fini della determinazione dell'importo delle	
prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di	
accesso alle medesime (comma 1); b) l'attribuzione dei benefici solo in	
caso di esposizione all'amianto per un periodo non inferiore a dieci	
anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro	
come valore medio su otto ore al giorno, limiti non applicabili ai soggetti	
per i quali sia stata accertata una malattia professionale (comma 3),	
precisando che "La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto	
di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'I.N.A.I.L." (comma 4)	

e prevedendo un termine di 180 giorni dalla pubblicazione del	
regolamento attuativo per la presentazione della richiesta di certificato	
all'I.N.A.I.L. (comma 5); c) la salvezza delle previgenti disposizioni per	
i lavoratori che avessero già maturato, alla data di entrata in vigore del	
decreto stesso il diritto al trattamento pensionistico, nonché per i	
lavoratori che alla stessa data fruissero di trattamenti di mobilità,	
ovvero che avessero definito la risoluzione del rapporto di lavoro in	
relazione alla domanda di pensionamento (comma 6-bis).	
La legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 3, comma 132, ribadiva che	
"in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del	
02.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui	
all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive	
modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima	
data del 2 ottobre 2003"; precisando che "La disposizione di cui al	
primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda	
di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per	
cause avviate entro la stessa data".	
III. Tanto premesso, con l'interposto gravame, il Ministero della Difesa	
sostiene che la disciplina in materia attribuirebbe il beneficio	
pensionistico (aumento figurativo del periodo di contribuzione)	
esclusivamente ai lavoratori che si trovino ancora in attività di servizio	
al momento della domanda, con esclusione di quanti l'abbiano	
presentata dopo il collocamento in quiescenza.	
A favore di tale interpretazione militerebbe, secondo l'appellante, sia il	
dato testuale dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, sia la	

considerazione che la ratio della norma sarebbe quella di consentire il	
collocamento anticipato a riposo di soggetti esposti al	
rischio d'amianto.	
In ordine a tale questione – anche a voler ammettere che la <i>ratio</i> della	
disposizione fosse quella di favorire l'esodo dal lavoro di tali	
soggetti (Corte cost. n. 434/2002) - ritiene il Collegio che col	
riferimento ai "lavoratori", la disciplina in rassegna abbia inteso	
delimitare l'ambito di applicazione a coloro che fossero in servizio alla	
data di entrata in vigore della legge n. 257/1992, nel senso, quindi, che	
costoro avrebbero potuto essere beneficiari delle misure all'uopo	
previste, ma non ha certo inteso stabilire che la domanda potesse	
essere presentata solo in costanza di servizio (Corte cassazione, sez.	
lavoro, n. 17519 del 19.4.2010).	
La disposizione ha, dunque, in concreto escluso dal beneficio solo	
coloro che fossero già in pensione al momento dell'entrata in vigore	
della legge, o che già beneficiassero della massima anzianità	
contributiva (Corte cost. n.434/2002, n.290/2010), come anche ritenuto	
dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (a solo titolo	
esemplificativo, cfr. Sez. II app. n. 433/2013, Sez. III app. n.198/2013,	
Sez. I app. n. 393/2013).	
Pertanto, sebbene il sig. G.S. fosse stato collocato in quiescenza il 22	
giugno 2002, quindi dopo l'entrata in vigore della l. n. 257/1992 (28	
aprile 1992), si deve concludere per l'infondatezza del profilo di	
gravame sin qui esaminato.	
IV. Il Ministero della Difesa ha, inoltre, dedotto l'erroneità della	

sentenza impugnata per la parte in cui ha riconosciuto, ai fini della	
riliquidazione del trattamento pensionistico spettante all'appellato, il	
coefficiente dell'1,50 anziché quello vigente dell'1,25 (art. 47, d.l. n.	
269/2003 e degli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale	
del 27.10.2004).	
Il primo giudice ha, infatti, ritenuto che avendo il ricorrente maturato il	
diritto ai benefici entro il 2.10.2003, data di entrata in vigore del	
suddetto d.l. n. 269/2003, in suo favore avrebbe dovuto	
conseguentemente trovare applicazione il coefficiente di rivalutazione	
dell'1,50, previsto dalla precedente disciplina dettata dalla legge n. 257	
del 1992.	
Il Ministero appellante, pur non contestando che a seguito	
dell'istruttoria tecnica condotta in primo grado fosse emerso che, in	
effetti, il G. era stato esposto all'amianto per un periodo lavorativo pari	
a 17 anni, 11 mesi e 2 giorni (dal 20 dicembre 1981 al 22 novembre	
1999), maturato prima del 2 ottobre 2003, tuttavia sostiene che le	
successive disposizioni che hanno introdotto la meno favorevole	
misura dell'1,25 avrebbero però fatto salva l'applicazione del	
coefficiente moltiplicatore previgente (1,5) solo a favore dei lavoratori	
"soggetti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L.", per cui, ai	
lavoratori che alla data del 2.10.2003 avessero sì maturato il diritto ma	
non fossero assicurati dall'I.N.A.I.L., come il G. in quanto appartenente	
alle Forze Armate, si sarebbe dovuto applicare il coefficiente dell'1,25	
introdotto dalle norme successive.	
Osserva in proposito il Collegio che la giurisprudenza di questa	

Sezione, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, ha riconosciuto il	
diritto al coefficiente 1,5 per lavoratori non iscritti all'I.N.A.I.L. che	
avevano maturato i requisiti per il beneficio in questione entro il	
2.10.2003 (cfr. sent. n. 12/2013; idem, Sez. II, sent. n. 898 del 14	
settembre 2016).	
Tale giurisprudenza ha evidenziato che dalle "disposizioni di cui	
trattasi", ovvero l'art.47 d.l. n. 269/2003 e l'art. 3, comma 132, l. n.	
350/2003, non emergono elementi che portino alla conclusione di	
limitare l'applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del	
1992, come modificato dal d.l. n. 169 del 1993, convertito in legge	
n. 271 del 1993, soltanto gli "assicurati INAIL" cioè ai lavoratori che	
avessero una copertura assicurativa per il rischio derivante	
dall'esposizione all'amianto gestita direttamente dall'INAIL.	
Le predette pronunce d'appello hanno, infatti, condivisibilmente	
osservato come la meno favorevole interpretazione fosse stata	
contraddetta anche dalla Corte di cassazione, secondo cui "ciò che	
rileva per il diritto alla rivalutazione contributiva è la sussistenza di un	
rischio morbigeno (qualificato) e dell'assicurazione obbligatoria contro	
le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, e non	
pure la soggettività dell'ente che gestisce l'assicurazione", per cui	
"sarebbe irrazionale ritenere che i lavoratori marittimi, concorrendo	
ogni altro requisito, siano esclusi dal beneficio sol perché la loro	
assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione	
all'amianto, regolata anch'essa dal T.U. approvato con D.P.R. 30	
giugno 1965, n. 1124, è esercitata, secondo la previsione dell'art.	

127 T.U., anziché dall'INAIL dall'IPSEMA (e prima di questo dalle	
Casse marittime)" (Cass. sent. n. 1179/2007).	
A non diverse conclusioni deve pervenirsi per le altre categorie di	
personale, non potendo ammettersi una interpretazione della norma	
che dovesse concretizzarsi in una applicazione con effetti	
discriminatori in presenza di una ratio legis che, invece, consente	
un'interpretazione conforme a Costituzione.	
Deve, quindi, conclusivamente affermarsi che la copertura assicurativa	
contro i rischi dell'amianto non viene meno nelle ipotesi in cui si tratti	
di lavoratore iscritto a gestioni assicurative diverse dall'INAIL,	
sussistendo, conseguentemente, per i datori di lavoro, ivi compresi gli	
enti pubblici, l'obbligo dell'assicurazione, così come previsto dall'art. 9	
del d.P.R. n. 1124 del 1965, con riferimento alle "attività protette"	
indicate dall'art. 1 dello stesso decreto presidenziale.	
V. Infine, quanto alla dedotta carenza di interesse ad agire ex art. 100	
c.p.c., perché in quanto titolare di altra indennità, la maggiorazione	
pensionistica derivante dall'applicazione del coefficiente di	
rivalutazione delll'1,25 sarebbe per il G. meno conveniente, osserva il	
Collegio che l'aver concluso per l'infondatezza del profilo di gravame	
riguardante il coefficiente in questione, così confermando la misura	
dell'1,50 stabilita dal giudice di prime cure, assorbe la dedotta carenza	
di interesse ad agire e ne rende, quindi, ultroneo l'esame.	
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.	
Quanto alle spese, la complessità delle questioni trattate ne giustifica	
la compensazione.	

P.Q.M.	
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,	
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,	
definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e, per	
l'effetto, conferma la sentenza impugnata.	
Spese compensate.	
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2019.	
L'Estensore II Presidente	
Domenico Guzzi Luciano Calamaro	
F.to Domenico Guzzi F.to Luciano Calamaro	
Depositato in Segreteria il 20/05/2019	
II Dirigente	
Sabina Rago	
F.to Sabina Rago	
DECRETO	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
DISPONE	
che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,	
IL PRESIDENTE	
Luciano Calamaro	
F.to Luciano Calamaro	
Depositato in Segreteria il 20/05/2019	
-1	

12 SENT. 148/2019	
IL DIRIGENTE	
(dott.ssa Sabina Rago)	
F.to Sabina Rago	
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:	
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
Roma, 20/05/2019	
IL DIRIGENTE	
(dott.ssa Sabina Rago)	
F.to Sabina Rago	